



**PROTOCOLLO DI INTESA**

TRA

LICEO-GINNASIO "UMBERTO I" Cod. Mecc. NAPC14000P, con sede in Napoli Piazza G. Amendola n.6 - 80121 C.F. **80065210637**, d'ora in poi denominata "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Carlo Antonelli, nato a Napoli il 12/07/1960, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituzione scolastica.

E

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NAPOLI con sede legale in Piazza dei Martiri n.30 - 80122 Napoli, P.I. n. 05936561215 d'ora in poi denominato "ODCEC", rappresentato dal Presidente dr. Vincenzo Moretta, nato a Marcianise il 05.10.1957, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

Ai sensi della Legge 13.07.2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 09.04.2008 n.81 e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**ARTICOLO 1**

- L'ODCEC si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture ospitanti, anche consentendo la partecipazione ad eventi formativi, convegni o giornate di studio già programmate, allievi dell'Istituzione scolastica per lo svolgimento di attività di Alternanza Scuola Lavoro. Tali attività possono espletarsi anche presso le strutture dell'Istituzione scolastica, previo accordo tra le parti.

- L'ODCEC si impegna a prestare interventi formativi e di orientamento, su proposta dell'Istituzione scolastica, agli studenti delle classi terze, quarte e quinte sia dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing sia dell'indirizzo Relazioni Internazionali, per favorirne l'accesso al mondo del lavoro. La tipologia, il numero degli allievi accolti ed il calendario delle attività vengono stabiliti concordemente tra le parti.
- L'ODCEC si impegna ad effettuare presso l'Istituto attività di informazione e formazione attraverso l'organizzazione di convegni, stage, corsi di formazione svolgendo tale attività in proprio oppure attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio accreditate presso lo stesso Ordine e imprese operanti sul territorio.
- L'ODCEC si impegna a favorire attività di stage/tirocinio presso i propri iscritti per gli alunni che saranno indicati di volta in volta dall'Istituto scolastico.
- L'ODCEC, al fine di consolidare il raccordo tra istituzione scolastica e realtà produttiva per offrire agli studenti opportunità e strumenti utili all'orientamento professionale ed al successo occupazionale come previsto dalla L. 107/2015, si impegna a favorire l'incontro tra il mondo imprenditoriale e l'istituzione scolastica attraverso l'organizzazione di visite aziendali cui parteciperanno fino a n.40 allievi per volta.

## ARTICOLO 2

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro.

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2 comma 1 lettera a) del decreto citato.

L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'Istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dall'ODCEC, denominato tutor formativo esterno.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e ss.mm.ii.

## ARTICOLO 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la patria potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- d) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- e) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- f) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei Docenti, Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini del riallineamento della classe;
- g) assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;

## 2. Il Tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- A. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- B. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- C. garantisce l'informazione /formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- D. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi con le altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- E. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- F. fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;

## ARTICOLO 4

Durante lo svolgimento del percorso di alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è/sono tenuto/i a:

- 1. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- 4. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- 5. rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008, art.20

  


## ARTICOLO 5

L'Istituzione scolastica assicura il beneficiario/i del percorso alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative.

Ai fini dell'applicazione dell'art.18 del D.Lgs n.81/2008 l'Istituzione scolastica si fa carico di informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D.Lgs. 81/2008;

## ARTICOLO 6

L'ODCEC si impegna a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro ed ad informare l'Istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/i

## ARTICOLO 7

La presente convenzione ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambi le parti.

Ciascuna parte può prima della scadenza recedere dalla convenzione con comunicazione scritta a mezzo posta certificata.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento delle attività già avviate.

In ogni caso è riconosciuta alle parti di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Napoli, 6 giugno 2016

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Carlo Antonelli



Il Presidente ODCEC  
Dott. Vincenzo Moretta

